

ALLEGATO 4

5-02741 Maccanti: Revisione della normativa sull'utilizzo dei portabici per automobili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione lo scorso 7 febbraio, presentato dal medesimo onorevole interrogante.

Con le recenti sentenze di fine agosto, il Tar Lazio ha affermato che le circolari adottate dal MIT alla luce delle innovazioni introdotte dal Regolamento n. 858 del 2018 dell'Unione europea si limitano a fornire istruzioni interpretative della normativa vigente laddove il montaggio dei dispositivi portabici, successivamente alla messa in circolazione dei veicoli, è suscettibile di apportare modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali ai dispositivi di equipaggiamento di cui agli articoli 71 e 72 del Codice della strada. Pertanto, il Tar non ha rilevato nel diritto eurounitario elementi ostativi ad una regolazione interna di tali dispositivi e ha specificato che la circolare intendeva chiarire i profili di sicurezza della circolazione evitando che tutti i di-

spositivi in circolazione fossero automaticamente considerati illegittimi, e, conseguentemente, sanzionabili.

Fermo restando quanto chiarito, rappresentato – anche a fronte delle problematiche rappresentate dai cittadini e dalle imprese – che il MIT ha avviato specifici approfondimenti nell'ambito delle competenti strutture tecniche per individuare le misure di sicurezza minimali atte a risolvere le criticità segnalate dagli onorevoli interroganti, in un'ottica di semplificazione, anche in aderenza agli ordini del giorno sul tema accolti durante l'esame del disegno di legge sulla sicurezza stradale presso la Camera dei deputati.

L'obiettivo è quello di contemperare gli interessi degli utilizzatori delle strutture portabici con quelli della salvaguardia della sicurezza stradale, evitando altresì oneri alle imprese di produzione e alle famiglie nonché ricadute negative sulla possibilità di impiego di tali dispositivi.